

DIFFERENZA TRA CONFLITTO E VIOLENZA NELLE SEPARAZIONI PERSONALI

Avv. Lorella Bovone

CONFLITTO

- elemento connaturato in tutti gli esseri umani
- Confligo - confligere: far incontrare, opporre, mettere a confronto, contrastare
- **Conflitto costruttivo**
 - Aperto
 - Limitato nel tempo
 - Non presenta escalation
 - NON METTE IN DISCUSSIONE LA RELAZIONE MA IL SUO CONTENUTO
- **Conflitto patologico**
 - Cronico
 - Non c'è discussione
 - Posizioni rigide
 - Escalation delle tensioni
 - RICADE SULLA RELAZIONE

CONFLITTO: ASSENZA DI USO DELLA FORZA FISICA O COMUNQUE DI FORME DI POTERE

Possiamo comunque trovare momenti di

- **CONTRASTO**
- **CONTRARIETA'**
- **DIVERGENZA**
- **OPPOSIZIONE**
- **RESISTENZA CRITICA**

Il tutto improntato per lo **SVILUPPO DI UNA RELAZIONE**
sufficientemente gestita

VIOLENZA

- Utilizzo **INTENZIONALE** della **FORZA FISICA** o del **POTERE**
- No confronto: **RISOLUZIONE UNILATERALE** del problema
- Caratterizzato da
 - **INTENZIONALITA'**
 - **DANNO IRREVERSIBILE**, sia fisico sia psicologico
 - **IDENTIFICAZIONE DEL PROBLEMA NELL'ALTRA PERSONA**

Atto che è volto ad **ELIMINARE LA RELAZIONE**

WORLD REPORT OF VIOLENCE AND HEALTH 2002

VIOLENZA:

Utilizzo INTENZIONALE della FORZA FISICA o del POTERE, minacciato o reale, contro un'altra persona e che determini o che abbia un elevato grado di probabilità di determinare lesioni, morte, danno psicologico, cattivo sviluppo o privazione

DICHIARAZIONE DELLE NAZIONI UNITE SULLA ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE DEL 1993

VIOLENZA DI GENERE:

qualunque atto di violenza DI GENERE o la minaccia di tali atti che produca o possa produrre danni, sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, coercizione o privazione arbitraria della libertà sia nella vita pubblica che privata delle donne

CONFLITTO DI COPPIA

- Contrasto, disaccordo e divergenza verbale
- Difficoltà a farsi reciproche concessioni
- Consapevolezza di un problema e intenzione di affrontarlo
- Possibile gestione delle situazioni e delle relazioni
- Attribuzione reciproca di responsabilità
- In una **SITUAZIONE** ancora sostanzialmente **PARITARIA** tra i coniugi

VIOLENZA NELLA COPPIA

- Atti intenzionali di uso della forza fisica o di potere per costringere, sottomettere, privare della libertà personale l'altro
- Atti intenzionali aggressivi contro cose o animali domestici della vittima che portano ad un sentimento onnipresente di paura
- Il problema è individuato **NELLA PERSONA** dell'altro
- Il problema viene rilevato ma non può essere gestito
- Un potere di supremazia di un coniuge sull'altro
- Il contesto relazionale è **ASIMMETRICO**

CAMPANELLI D'ALLARME

- **SQUILIBRIO DI POTERI**
- **VOLONTA' DOMINANTE ED OPPRIMENTE**
- Spesso velati da buona educazione e contenimento nell'espressione dei temi, ma

SITUAZIONI DI RISCHIO PER LA PROPRIA ASSISTITA

VIOLENZA «NELLA» SEPARAZIONE:

- Nelle situazioni in cui la VIOLENZA è di **ostacolo** alla separazione
- Nelle ipotesi in cui la separazione è il momento di **CONCLAMAZIONE** della violenza
- Quando **LA SEPARAZIONE NON INTERROMPE** la violenza

IN CASO DI CONFLITTO:

- Contenimento del conflitto
- Valutazione lucida delle reali necessità della parte assistita, **al di là dei desideri recriminatori e di vendetta nei confronti del partner**,
- Ricorso a supporti e strumenti alternativi o paralleli al contenzioso giudiziario
- **Evitata ogni strumentalizzazione** della situazione conflittuale a fini processuali o di difesa

Per arrivare

NUOVO TIPO DI RELAZIONE NON CONFLITTUALE

IN CASO DI VIOLENZA:

- **Porre in SICUREZZA la vittima e la prole**, tramite l'attivazione di rimedi sia civili sia penali
- **INTERRUZIONE** delle situazioni potenzialmente fonte di **pregiudizio** per la vittima e la prole
- In **nessun modo** si dovrà porre la vittima di fronte alla possibilità di **ULTERIORI RISCHI** per se stessa o per la prole a fini di prova processuale o di mera difesa "offensiva"
- **VALUTAZIONE** della **PERICOLOSITÀ della situazione**
- **LAVORO DI ASCOLTO ATTIVO**
- **GESTIONE ATTRAVERSO FORME IMMEDIATE DI INTERVENTO**
- **PROTEZIONE DELLA VITTIMA**

Per arrivare

RISOLUZIONE DI SITUAZIONI ANCHE SOLO IPOTETICAMENTE FONTE DI PERICOLO O PREGIUDIZIO

CONSEGUENZE DELLA VIOLENZA NEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE

- Art.337 ter c.c. : **DEROGA ALL’AFFIDO CONDIVISO**, solo in caso di accertata inidoneità genitoriale
- Violenza assistita e **AFFIDAMENTO SUPERESCLUSIVO**
- Ex artt. 330 -333 c.c.: **DECADENZA O LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE**
- Art 143 c.c.: La **violenza giustifica sempre l’ABBANDONO DELLA CASA FAMILIARE**
- Art. 151 c.c.: la violenza, **è sempre CAUSA DI ADDEBITO**

CONSEGUENZE DELL' ADDEBITO

- Decadenza del diritto al mantenimento
- Esclusione sin dalla separazione dai diritti ereditari
- Riconoscimento morale dell'addebitabilità della fine del matrimonio
- Strumento di ausilio per AZIONE CIVILE DI RISARCIMENTO DEL DANNO.

AZIONE CIVILE DI RISARCIMENTO DEL DANNO

- Finalizzata all'accertamento della lesione di valori fondamentali della persona attraverso la violazione dei doveri matrimoniali.
- **Dolo o la colpa grave**
- **Il nesso di causalità tra la condotta violenta ed il danno**
- **L'esistenza di un danno ingiusto**
- Ex art.2043 c.c., **Danno patrimoniale**
- Ex art.2059 c.c., **Danno non patrimoniale**

ASPETTI DEONTOLOGICI

- Art.1: DOVERE DI TUTELA DELLA LIBERTA' E DELLA EFFETTIVITA' DELLA DIFESA
- Art. 9: DOVERI DI PROBITA' DIGNITA' E DECORO
- Art.10: DOVERE DI FEDELTA'
- Art.12: DOVERE DI DILIGENZA
- Art.14: DOVERE DI COMPETENZA
- Art.15: DOVERE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
- Art.50: DOVERE DI VERITA' NEL PROCESSO

Al fine garantire le basi del rapporto fiduciario con il cliente che devono garantire un **EQUILIBRIO TRA AUTONOMIA E FEDELTA'**

PRIMO DOVERE DEL DIFENSORE: GARANTIRE L'INTERESSE DEL CLIENTE:

- nelle separazioni **EVITARE DISTRUZIONI LEGAMI FAMILIARI**, quindi conseguente dovere deontologico di
 - **NON FOMENTARE IL CONFLITTO TRA LE PARTI**
 - **NON IMMEDESIMARSI NELLA PARTE ASSISTITA**
- **STABILIRE LIMITE VIOLENZA / CONFLITTO:** evitare che
 - ATTI NON VIOLENTI possano essere strumentalizzati e presentati come violenze
 - ATTI VIOLENTI possano essere sminuiti e trattati come sola espressione di conflitto

Art.56 c.d.: il DIVIETO DI ASCOLTO DEL MINORE :

- Avvocato tutore dei diritti fondamentali dell'uomo
- Sezioni Unite della Cassazione ha ribadito la NECESSITA' dell'ascolto del minore da parte del Giudice (CASS S.U. 22238\2009), necessità ormai normata dall'art.336 bis c.c. .
- Nel caso di conflitto di interessi **tra il genitore ed il minore**, il Giudice può avvalersi di vari strumenti per risolvere le relazioni familiari compromesse CON LA FINALITA' DI **TUTELARE LO SVILUPPO PSICOFISICO DEI MINORI CHE DIVENTANO OGGETTO DEL CONTENDERE:**
AFFIDAMENTO, CONSULTORIO FAMILIARE, MEDIAZIONE FAMILIARE, COORDINATORE GENITORIALE, CTU
- Negoziazione assistita?

CURATORE SPECIALE

- Art. 78 c.p.c.: In caso di contrasto, anche solo potenziale, con l'interesse del rappresentato: nomina, anche d'ufficio, di un **curatore speciale**:
 - **sedare il conflitto** tra i genitori nell'interesse dei figli
 - garante e portatore degli **interessi sostanziali e processuali** del minore in situazioni di conflitto di interessi con i genitori

CURATORE SPECIALE NELLA SEPARAZIONE?

- La **Cassazione N.12957 del 24.05.2018**:
- Anche nel caso di rilevante conflittualità tra genitori non si determina automaticamente una situazione di conflitto di interessi tra genitori e figli
- **MA**
- in caso di comportamenti processuali delle parti che tendano ad impedire al Giudice una **adeguata prospettazione del punto di vista del minore o a fraporsi alla libera prospettazione del punto di vista del minore**, si individua una situazione di **conflitto** che richiede la nomina di un **curatore speciale** ma la cui valutazione peraltro è rimessa al GIUDICE DI MERITO (rigetto)

NEL MERITO:

TRIBUNALE DI TORINO Dicembre 2018:

Ha confermato la nomina di un curatore speciale per la prole minorenni, precisando che vi è l'esigenza che il minore sia adeguatamente rappresentato nei giudizi che lo riguardano, anche davanti al Tribunale Ordinario, in tutte le situazioni in cui si profila un CONFLITTO DI INTERESSI CON COLORO CHE PER LEGGE LO RAPPRESENTANO, «orientamento che muove dal presupposto della posizione del minore come parte e dall'importanza che il medesimo possa contribuire alla definizione del procedimento che lo riguarda, anche attraverso l'ascolto»

IN CONCLUSIONE:

Pur **non** essendo **IL MINORE** sicuramente **parte processuale** nelle cause di separazione e divorzio, esso è comunque da considerarsi in tutti i processi in cui è coinvolto una

PARTE SOSTANZIALE.

- **CASS. S.U. 22238\2009**: l'audizione del minore è un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardano e, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori
- **Artt. 315 bis e 337 octies c.c.**: i minori sono portatori di interessi **contrapposti o solo diversi** da quelli dei genitori, non solo in materia di affidamento ma anche in relazione alla disciplina del diritto di visita del genitore non affidatario e che, quindi, possono essere qualificati parti in senso sostanziale.
- **Cass. S.U. 21 OTTOBRE 2009 N.22238**: mancato ascolto minori è **violazione** del principio del **contraddittorio** e dei principi del **giusto processo**

Il dr. Buffone, Giudice del Tribunale di Milano(2016):

“L’AVVOCATO NON HA SOLO IL DOVERE MA INVERO L’OBBLIGO DI SVOLGERE UN RUOLO PROTETTIVO DEL MINORE, ARGINANDO IL CONFLITTO INVECE CHE ALIMENTARLO”

AVVOCATO: PARTE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GIUSTIZIA

CONTRATTO: AD EFFETTI PROTETTIVI VERSO TERZI

CONCLUSIONE

L'avvocato è difensore del padre o della madre **MA E' CERTAMENTE ANCHE DIFENSORE DEL MINORE**, qualunque sia la sua posizione processuale, con **l'obbligo di porre in essere tutte quelle attività tese a tutelare l'interesse della parte rappresentata**

SE L'INTERESSE DEL NOSTRO ASSISTITO NELLA SEPARAZIONE E' **EVITARE LA DISTRUZIONE DEI LEGAMI FAMILIARI**

IL COMPITO PRIMARIO DELL'AVVOCATO E' QUELLO DI **ARGINARE IL CONFLITTO, INTERROMPERE LA VIOLENZA**

IN TAL MODO GARANTENDO SEMPRE E COMUNQUE LA TUTELA ANCHE DEI **MINORI** COINVOLTI NELLA CRISI FAMILIARE

.